

OGGETTO:

OGGETTO: digit tax credit per agenzie di viaggi e tour operator – decreto interministeriale attuativo del PNRR

Si informa che lo scorso 4 gennaio, il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto attuativo per la fruizione del credito di imposta di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 MIC3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è pari a **98 milioni di euro**, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse della UE, statali e/o regionali.

Soggetti beneficiari

Il contributo sotto forma di **credito d'imposta** può essere riconosciuto alle **agenzie di viaggi ed ai tour operator** con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 che siano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti al Registro delle imprese. Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda di incentivo. Tutti i requisiti che saranno richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, pena la decadenza e il recupero dell'incentivo erogato.

Incentivi riconoscibili

Viene riconosciuto un incentivo nella forma del **credito di imposta fino al 50% dei costi sostenuti per gli investimenti digitali** nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, fino **all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro**.

L'incentivo è concesso a ciascun soggetto beneficiario nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, relativo agli **aiuti "de minimis"**, che prevede un massimale di 200.000 euro in un triennio, e di cui alle deroghe previste per il periodo di applicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", cosiddetto Temporary Framework, che è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2022.

L'incentivo non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

L'attribuzione dell'incentivo avverrà secondo **l'ordine cronologico delle domande** (è un **click day**).

Incentivi riconoscibili

Le spese ammissibili devono essere relative ad **investimenti ed attività di sviluppo digitale**¹.

Gli investimenti o le attività di sviluppo digitale:

- a) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- b) devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
- c) devono essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
- d) devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dall'inizio dell'intervento. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo 6 mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del **31 dicembre 2024**.

Gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ², nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). In caso di accertata violazione, il soggetto beneficiario decade dall'incentivo e le somme erogate saranno recuperati dal Ministero.

Elenco delle spese ammissibili

- a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;

¹ Art. 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 104.

² Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

- b) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- d) acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
- g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura MIC3-I.4.1 del PNRR;
- h) acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- i) creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- j) acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi relativi alla intermediazione commerciale. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale, oppure da un Revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un Professionista iscritto nell’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, o nell’albo dei Periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro, oppure dal Responsabile del CAF. Per le spese eventualmente riconosciute come non ammissibili verrà disposto dal Ministero del turismo l’eventuale recupero.

Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi

I soggetti interessati dovranno **presentare apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di**

accesso saranno definite con pubblica comunicazione entro 60 giorni dall'emanazione del decreto in esame.

Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l'istanza entro i 30 giorni successivi all'apertura della piattaforma on line. Nella domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante con firma digitale, il soggetto richiedente dovrà indicare tra l'altro:

- a) dati anagrafici del soggetto richiedente;
- b) la tipologia degli investimenti previsti;
- c) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa;
- d) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
- e) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'impresa interessata deve altresì, allegare alla domanda, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica che verrà specificata in un successivo Avviso

Ulteriori requisiti di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria. Devono inoltre essere in regola sia ai fini degli adempimenti contributivi (**DURC**), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva, sia agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

Riconoscimento degli incentivi

L'incentivo sarà attribuito secondo l'ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi così come del rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblicherà l'elenco dei beneficiari. Il credito d'imposta sarà erogato quindi in ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell'intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in **compensazione**³ nell'anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell'intervento, con il **modello F24** presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta è anche cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei Professionisti abilitati, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Modalità di rendicontazione

Il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo che sarà messo a disposizione, potrà in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento. Il soggetto beneficiario potrà accedere alla pratica di proprio riferimento collegando i giustificativi di spesa e di pagamento, alle voci di spesa ammesse in sede di concessione. Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- a) tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;
- b) la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;
- c) tutte le fatture devono essere quietanzate;
- d) le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di

³ Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ricondere inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:

- i. le spese devono essere pagate tramite procedure idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti (tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento già concluso del denaro tra beneficiario e fornitori);
 - a) il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario);
 - b) l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

Dovrà inoltre essere prodotta la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Cause di revoca degli incentivi

L'incentivo sarà revocato:

- a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi di cui sopra;
- b) in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;
- c) in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i termini sopra descritti;
- d) nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- e) in caso di falsità delle dichiarazioni rese. Nel caso di realizzazione parziale dell'intervento ammesso, sarà disposta la revoca parziale dell'agevolazione qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale.

Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

Qualora, a seguito dei controlli effettuati si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dell'incentivo per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non

ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero del turismo⁴ provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, anche avvalendosi della Guardia di finanza.

Si forniranno ulteriori informazioni non appena verrà pubblicato l'Avviso concernente le modalità di accesso alla piattaforma digitale per la presentazione delle istanze.

Chiedi Informazioni

Per conoscere l'elenco delle Applicazioni Software Siap soggette al bonus digitalizzazione e per ricevere un preventivo, potete contattare direttamente il commerciale Siap di riferimento oppure [compilare il seguente form di richiesta informazioni](#).

⁴ Art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73